

**STUDIO LEGALE  
PICCIOLI**

**Avv. Carlo Piccioli**  
*Patrocinante in Cassazione*

**Avv. Alessandro Sarteanesi**  
**Avv. Martina Mugnaini**

---

Firenze, 1 Ottobre 2012

Spett.le

**Federazione Nazionale Collegi Professionali**

**TSRM di Roma**

Via Magna Grecia n.30g

00183 Roma

[federazione@tsrm.org](mailto:federazione@tsrm.org)

*Caro Presidente,*

*Le scrivo in ordine alla questione della risarcibilità dei danni provocati da agenti patogeni (radiazioni, fumi dannosi etc.), preso atto che la manifestazione delle patologie risulta oggi in aumento.*

*Poiché troppe volte gli interessati avanzano le loro richieste in tempi tardivi, rispetto agli stretti termini di decadenza, sono ad inviarle una breve nota in merito.*

*Con i migliori saluti.*

*Avv. Carlo Piccioli*

**Oggetto: BREVE NOTA SULL'INDENNIZZABILITA' DA PARTE DELL'INAIL  
DELLE MALATTIE DI ORIGINE PROFESSIONALE**

Nell'esercizio delle proprie mansioni, il TSRM è purtroppo soggetto all'azione delle radiazioni ionizzanti nonché di altri agenti patogeni.

Come è stato ben chiarito i predetti agenti patogeni possono essere la causa dell'insorgenza di gravi danni alla salute, che, nell'esistenza del c.d. nesso eziologico, possono considerarsi vere e proprie malattie professionali.

Al riguardo il legislatore ha introdotto un sistema tabellare(c.d. tabelle INAIL) in cui sono indicati gli agenti patogeni, nonché le malattie che a questi possono essere ricondotte.

# STUDIO LEGALE PICCIOLI

**Avv. Carlo Piccioli**  
*Patrocinante in Cassazione*

**Avv. Alessandro Sarteanesi**  
**Avv. Martina Mugnaini**

---

Il sistema tabellare introduce un criterio di presunzioni assolute circa l'esistenza del nesso causale fra l'agente patogeno e la malattia; in sostanza, allorché un lavoratore, esposto a certi agenti negativi (anch'essi tabellati), contrae una certa malattia, indicata nelle tabelle, si deve presumere che malattia medesima abbia origine professionale (es. cataratta da radiazioni, tumori solidi, tumori del sistema emolinfopoietico, radiodermiti ed altre)

Fermi restando certi doveri che coinvolgono il datore di lavoro ed in specie il medico (medico interno, ma in genere qualunque medico che venga per primo a sapere della malattia) che si avvede della patologia, di probabile origine professionale, il lavoratore deve, prima possibile e non oltre 3 anni (fatta salva, in alcuni casi la possibilità di far decorrere termini diversi) dalla manifestazione della malattia, provvedere alla domanda di indennizzo del danno biologico, presso le competenti sedi Inail.

Occorre dunque fare attenzione al decorso degli stringenti termini di prescrizione, pena l'inammissibilità della richiesta stragiudiziale ovvero dell'azione giudiziale; pertanto, la denuncia della malattia professionale deve essere inoltrata con estrema sollecitudine, onde evitare il rigetto della propria istanza; fra l'altro vi sono anche dei termini più brevi che tuttavia devono considerarsi ordinatori, non perentori.

Raramente il riconoscimento della malattia professionale e del conseguente indennizzo da parte dell'Inail avviene in via stragiudiziale, senza necessità di instaurare un procedimento giudiziale. A tal fine occorre inviare adeguata documentazione agli uffici preposti, con idonea elencazione delle cause giustificative poste alla base della richiesta e far predisporre perizia medico-legale da parte di medici specializzati in materia.

Diversamente, a fronte del frequentissimo, primo diniego è possibile impugnare il provvedimento Inail, prima con opposizione a mezzo di

**STUDIO LEGALE  
PICCIOLI**

**Avv. Carlo Piccioli**  
*Patrocinante in Cassazione*

**Avv. Alessandro Sarteanesi**  
**Avv. Martina Mugnaini**

---

raccomandata con avviso di ricevimento, poi dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente.

Avv. Carlo Piccioli

